

Legge bilancio 2018

Sommario

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato	3
Titolo II Misure per la crescita	3
Capo I Riduzione della pressione fiscale	3
Art. Sterilizzazione clausole IVA	3
Art. Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus	3
Art. Stabilizzazione cedolare secca ridotta al 10 per cento per gli alloggi a canone calmierato	5
Art. Rinnovo della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (super ed iper ammortamento).....	5
Art. Proroga del blocco aumenti aliquote 2018	5
Capo II Misure per gli investimenti Industria 4.0	6
Art. Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini).....	6
Capo III Misure per il Sud (manca)	6
Capo IV Misure per il lavoro e la previdenza (parziale da integrare).....	6
Art. Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile	6
Art. Armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari	7
Capo V Lotta alla povertà (manca)	7
Capo VI Misure dei settori (Proposte dei Ministeri).....	8
Art. Bonus cultura per i diciottenni	8
Titolo III Politiche invariate	8
Titolo IV Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri, art. 22 bis legge 196/2009).....	8
Titolo V Enti territoriali e locali	8
Art. Risorse per province e città metropolitane.....	8
Art. Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario	8
Art. Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti	10
Art. Contributo agli investimenti per gli enti locali	11
Art. Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista	12
Art. Proroga termini decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	12
Art. Semplificazione limiti ricorso al debito enti locali	12
Art. Incentivi per fusioni comuni	12
Art. Recepimento Accordo Regione Sicilia	12
Art. Definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e delle Province autonome di Trento e Bolzano	13
Art. Rimborso gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale Regione Sardegna. 13	
Art. Rimborso minor gettito comuni	13
Art. Aggiornamento Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia	13
Art. Semplificazione vincoli finanza pubblica	13

Art. Irap Calabria	13
Art. Ripiano disavanzo 2014 regioni.....	13
Art. Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile	14
Art. Supporto metodologico per LEP e fabbisogni standard.....	15
Art. Formazione istituzionale a favore degli enti locali	15
Art. Anticipazione di liquidità alla regione Sardegna	15
Art. Spese connesse a eventi calamitosi.....	16
Art. Spazi finanziari investimenti Regioni	17
Titolo VI Disposizioni in materia di entrate	17
Capo I Contrasto all'evasione	17
Art. Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale	17
Art. Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.....	19
Art. Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi	19
Capo II Misure di deflazione contenzioso tributario e di accelerazione del recupero dei crediti fiscali.....	21
Art. Procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedures - MAP).....	21
Art. Cessione di tutti i carichi 2000-2010 affidati all'agente della riscossione (Magazzino).....	21
Art. Modifiche alle norme in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni art 48-bis	22
Art. Sospensione deleghe di pagamento	22
Capo III Disposizioni ulteriori in materia di entrate	23
Art. Rinvio IRI.....	23
Art. Modifiche alla disciplina in materia di imposta di bollo	23
Art. Norma a favore dei clienti delle banche in materia di imposta di bollo	23
Art. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	23
Art. Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.....	24
Art. Regime fiscale delle opere d'arte (Ipotesi 1).....	25
Art. Modifiche all'aliquota IVA degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (Ipotesi 2)	26
Art. Disposizioni in materia di giochi.....	26
Art. Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G –Banda larga	26
Titolo VII Fondi e ulteriori disposizioni (manca)	30
PARTE II SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione (manca).....	30

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Titolo II
Misure per la crescita

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Art.
Sterilizzazione clausole IVA

Art.
Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
 - 1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 - 2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.»;
 - 3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;
 - 4) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 5) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni»;
 - 6) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 7) il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
 - 8) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»;

- b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
- 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 - 2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
 - 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

Art.

Stabilizzazione cedolare secca ridotta al 10 per cento per gli alloggi a canone calmierato

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole “ per il quadriennio 2014-2017, “ sono sostituite dalla seguenti: “a decorrere dal 2018”.

Art.

Rinnovo della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (super ed iper ammortamento)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2, le disposizioni dell'art. 1, comma 10, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 2.
4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
 - a. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - b. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 6 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 6, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Art.

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
 - b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»

Capo II

Misure per gli investimenti Industria 4.0

Art.

Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e nonché dall'articolo 1, comma 56 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro per l'anno 2019, di 110 milioni di euro per l'anno 2020, di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e di 55 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Una quota pari al trenta per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità complessive della misura.
3. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capo III

Misure per il Sud (manca)

Capo IV

Misure per il lavoro e la previdenza (parziale da integrare)

Art.

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.
4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione. indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la

predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.

7. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si applica altresì nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

8. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal presente articolo, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

9. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

10. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art.

Armonizzazione pubblico-privato delle pensioni complementari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge..., risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.»

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante...

Capo V

Lotta alla povertà (manca)

Capo VI
Misure dei settori (Proposte dei Ministeri)

Art.
Bonus cultura per i diciottenni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018 e negli anni successivi. Tali soggetti possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge.

Titolo III
Politiche invariate

Titolo IV
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri, art. 22 bis legge 196/2009)

Titolo V
Enti territoriali e locali

Art.
Risorse per province e città metropolitane

1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 250 milioni di euro a favore delle province e 92 milioni di euro a favore delle città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge n. 50/2017.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017" e le parole: "per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017".

Art.
Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario

1. Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportati nella tabella A allegata alla presente legge, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

Tabella A

RIPARTO CONTRIBUTO RSO		
Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84
Lazio	11,70%	257.472.947,37
Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00

2. Per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:

- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
- b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il contributo di cui al

primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato

3. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Art.

Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo del comma 485, sostituire le parole “per gli anni 2017, 2018 e 2019” con le seguenti: “per l’anno 2017” e, dopo le parole “700 milioni di euro”, sopprimere “annui”;
 - b) alla fine del comma 485 aggiungere il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per gli anni dal 2020 al 2023.”;
 - c) al comma 487 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - d) al comma 489 le parole “15 febbraio di ogni anno” sono sostituite con “15 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - e) al comma 490 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - f) al comma 492, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “b) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.”;
 - g) al comma 492 le parole “20 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - h) alla fine del comma 494 aggiungere il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.”;
 - i) al comma 497 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - j) al comma 499 le parole “15 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - k) alla fine del comma 501 aggiungere il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il febbraio 2018.”;
 - l) il comma 507 è sostituito dal seguente: “L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo [10, comma 5](#), della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione

di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati”.

Art.

Contributo agli investimenti per gli enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). Ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro sei mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 31 gennaio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 gennaio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018, entro il 30 aprile 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8 ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal richiamato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante

Art.

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista

1. “All’articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2021”.

Art.

Proroga termini decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

Art.

Semplificazione limiti ricorso al debito enti locali

1. I commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Art.

Incentivi per fusioni comuni

1. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l’anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo le parole: “in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario”, sono inserite le seguenti: “fino all’anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018”.

2. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 10 milioni annui. **All’onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

Art.

Recepimento Accordo Regione Sicilia

1. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% annuo, di cui all’articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri di 70 milioni a carico del bilancio della regione Sicilia destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell’Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

Art.

Definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. A decorrere dal 2018 alla Regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.

Art.

Rimborso gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale Regione Sardegna

1. Il gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, spettante alla regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna", per gli anni dal 2010 al 2016, è attribuito alla medesima regione nell'importo complessivo di euro 74 milioni, da corrispondere nell'importo di 43,5 milioni di euro nell'anno 2018 e di 30,5 milioni di euro nell'anno 2019.

Art.

Rimborso minor gettito comuni

1. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".
2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al comma 1.

Art.

Aggiornamento Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia

1. In relazione all'articolo 2, comma 5, dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018.

Art.

Semplificazione vincoli finanza pubblica

1. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "non finanziati dall'avanzo di amministrazione";
 - b) sopprimere l'ultimo periodo.
2. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, sostituire le parole "30 aprile" con "30 maggio".

Art.

Irap Calabria

1. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Art.

Ripiano disavanzo 2014 regioni

1. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale.
2. **Le Regioni di cui al comma 1, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 % per l'anno 2018, del 2, 5% per l'anno 2019, del 3% per l'anno 2020 e del 4% per ciascuno degli anni 2021-2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.**
3. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Le Regioni adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 1, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

Art.

Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile

1. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter della medesima legge n. 225 del 1992.
2. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 1 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
3. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 2, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 3. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
5. All'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, le parole “Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo”. Sono

sostituite dalle seguenti “Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

Art.

Supporto metodologico per LEP e fabbisogni standard

1. Al fine di consolidare le attività di definizione dei livelli essenziali di prestazione, revisione e monitoraggio dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi degli enti territoriali e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, il supporto metodologico per l’utilizzo degli stessi, nonché per svolgere attività di assistenza, consulenza e studio nei settori di interesse della finanza locale, ivi comprese le attività relative all’attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2018 in favore di Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a..

Art.

Formazione istituzionale a favore degli enti locali

“1. Per l’anno 2018, lo stanziamento di bilancio destinato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) è incrementato di 1 milione per il finanziamento di una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente la realizzazione di una iniziativa formativa in materia di riforma contabile degli enti territoriali di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, destinata al personale amministrativo contabile delle città metropolitane, province, comuni e altri enti locali. Alla convenzione possono partecipare anche l’ANCI e l’UPI.

2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

Art.

Anticipazione di liquidità alla regione Sardegna

1. Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla Regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l’estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, come verificati dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente comma, si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la Regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. L’anticipazione è erogata in deroga all’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e all’articolo 1, comma 475, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. All’atto delle erogazioni la Regione Sardegna provvede all’immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l’intero importo erogato. Dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti

di cui al comma 1, rilasciata dal responsabile del bilancio regionale ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione.

3. L'anticipazione è contabilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 692- 697, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla Regione Sardegna spazi finanziari nell'importo di 150 milioni annui. La regione certifica l'avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, qualora la Regione non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 150 milioni annui per gli anni 2018 e 2019, in termini di Saldo Netto da Finanziare e fabbisogno, si fa fronte.,....
6. Costituisce condizione per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per **gli Affari regionali**, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Gli interventi individuati dal Programma operativo sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Programma operativo. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del Programma operativo, gli organi di attuazione del Programma operativo rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il citato Programma operativo. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. La verifica dell'attuazione del Programma operativo avviene con periodicità trimestrale e annuale **da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005**. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma operativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 81, 83 ad eccezione della lettera b), 84, 84-bis e 85, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La sottoposizione della regione alle richiamate disposizioni è espressamente prevista dal citato Accordo.
7. Gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del comma 1, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art.

Spese connesse a eventi calamitosi

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle movimentazioni in uscita, registrate sulle

medesime contabilità, nonché sulla base di informazioni relative al monitoraggio delle misure non finanziate a valere sulle predette contabilità speciali, trasmesse dalle amministrazioni responsabili delle stesse o dai soggetti attuatori degli interventi. Le rendicontazioni di cui al presente comma sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

Art.

Spazi finanziari investimenti Regioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui.

Titolo VI

Disposizioni in materia di entrate

Capo I

Contrasto all'evasione

Art.

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo: dopo le parole “dall’Agenzia delle entrate” sono aggiunte le seguenti “anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti”; dopo la parola “residenti” sono aggiunte le parole “o stabiliti”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il

giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.”;

5) il comma 4 è soppresso;

6) al comma 5 le parole “del comma 3” sono sostituite dalle parole “dei commi 3 e 3-bis”;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

8) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.”

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti) – 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1.”;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili) – 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.”.

d) L'articolo 5 è abrogato.

2. All'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

“2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per

ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”;

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

5. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria.

Art.

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

1. In relazione alle merci, consistenti in benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero di altra tipologia individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotte a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, senza possibilità di compensazione; la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione delle merci; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di tali prodotti che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al comma 1 in questione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche qualora il deposito fiscale previsto ~~di cui~~ dall'articolo 23 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato anche come deposito IVA ai sensi di cui dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'estrazione dai luoghi indicati al comma 1 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Art.

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

1. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esercizio di tale attività previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

2. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 1; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

3. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 1 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, le condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

6. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 4 e 5 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

7. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 4 e 5, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

8. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito fiscale. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

9. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 1 o comunicazione di cui al comma 2 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. Per l'autorizzazione di cui al comma 1 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lett. a), del testo unico n. 504 del 1995 per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.

11. Sono fatte salve le disposizioni di cui al testo unico n. 504 del 1995 con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

12. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

13. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 13.

Capo II

Misure di deflazione contenzioso tributario e di accelerazione del recupero dei crediti fiscali

Art.

Procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedures - MAP)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio. **(IN CORSO DI VALUTAZIONE)**

Art.

Cessione di tutti i carichi 2000-2010 affidati all'agente della riscossione (Magazzino)

1. All'articolo 1, comma 16, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole "comma 3", sono inserite le seguenti: " , denominata anche AdER".

2. L'AdER, **in nome e per conto degli enti creditori**, provvede, **con procedure di evidenza pubblica** e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **da adottarsi entro 31 marzo 2018**, alla cessione pro-soluto, a titolo oneroso, dei crediti relativi alle quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ad eccezione di quelle che, alla data della cessione, sono interessate da procedure concorsuali pendenti ovvero da rateizzazioni in essere ovvero sono oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per la quale il debitore è in regola con i relativi pagamenti. A seguito della cessione, il ruolo e gli avvisi esecutivi previsti dalla legge costituiscono titolo per procedere alla riscossione dei crediti ceduti. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 1266, primo comma, del codice civile.

3. Il prezzo della cessione dei crediti prevista dal **comma 2**, da corrispondere nel triennio 2018-2020 in tre rate annuali di pari importo, non può in ogni caso essere inferiore all'importo complessivo di 4.086 milioni di euro. Con il decreto di cui al **comma 2** sono individuate le modalità di ripartizione tra i diversi enti creditori delle somme versate dal cessionario.

4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i crediti oggetto di cessione ai sensi del comma 2, sono automaticamente scaricati con effetto dal momento di efficacia della cessione medesima.

5. I diritti di notifica e le spese di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, riguardanti crediti relativi alle quote di cui al **comma 2** sono rimborsati all'AdER, a decorrere dal 30 giugno 2019, in venti rate annuali, senza interessi. Ai fini del rimborso delle somme di cui al precedente periodo concernenti i crediti erariali e quelli dei comuni, l'AdER presenta entro il 31 dicembre 2018, sulla base delle risultanze del proprio bilancio al 31 dicembre 2017, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo onere è a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti crediti tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso a proprio carico.

6. Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che il diritto alla riscossione dei carichi affidati all'agente della riscossione si prescrive con il decorso di dieci anni, quando riguardo ad essi è stata notificata e non opposta nei termini la cartella di pagamento ovvero uno degli atti di cui agli articoli 29, comma 1, lettera a), e 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Per i titoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2018 il diritto alla riscossione di cui al **comma 6** si prescrive con il decorso del termine stabilito dalla legge per la prescrizione di ciascuno dei relativi diritti di credito.

Art.

Modifiche alle norme in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni art 48-bis

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola "*diecimila*" è sostituita dalla seguente: "*cinquemila*".

2. Al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "*10.000*" e "*diecimila*", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "*5.000*" e "*cinquemila*";

b) nell'articolo 3, comma 4, la parola "*trenta*" è sostituita dalla seguente: "*sessanta*".

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

4. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art.

Sospensione deleghe di pagamento

All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis, è inserito il seguente comma:

“49-ter. L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. L’attuazione delle disposizioni del presente comma avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Capo III Disposizioni ulteriori in materia di entrate

Art. Rinvio IRI

Art.

Modifiche alla disciplina in materia di imposta di bollo

1. All'articolo 13, della Tariffa, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente comma: “2-quater. Comunicazioni alla clientela relative al valore delle polizze di assicurazioni rivalutabili di cui al ramo vita I, secondo la classificazione prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, con esclusione della componente per la copertura del rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante: 2 per mille a decorrere dal 2018”;

b) dopo la nota 3-ter è aggiunta la seguente nota: “3-quater. Le comunicazioni relative a polizze di assicurazioni rivalutabili di cui al ramo vita I si considerano, in ogni caso, inviate almeno una volta nel corso dell’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è applicata con le modalità fissate dall’articolo 3, comma 7, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012.».

Art.

Norma a favore dei clienti delle banche in materia di imposta di bollo

All’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. L’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all’articolo 15 del regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Art.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;

- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Art.

Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 5 le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)”;
 - c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al **comma 2**, primo periodo, le parole: “I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)”;
 - b) al **comma 2**, secondo periodo, le parole “non qualificati” sono soppresse;
 - c) al **comma 3**, il **primo periodo** è abrogato ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2.”;
 - d) al **comma 4**, il secondo periodo è abrogato.
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1”;
 - b) il comma 8 è abrogato.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al **comma 1**, primo periodo, le parole “lettere da c-bis) a c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere da c) a c-quinquies)” e al secondo periodo, le parole “non qualificati” sono soppresse;
 - b) al comma 3, lettera d), le parole “, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse;
 - c) il comma 14 è abrogato.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.”;
 - b) al comma 4, primo periodo, le parole “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67” sono sostituite dalle seguenti: “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67”;
 - c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
 - d) al comma 5, le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1

dell'art. 67 del citato testo unico" sono soppresse.

6. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare."

7. In deroga alle previsioni di cui **ai commi da 1 a 6 del presente articolo**, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017.

8. Le disposizioni **del presente articolo** si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art.

Regime fiscale delle opere d'arte (Ipotesi 1)

1. "L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative".

2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.

2-quater. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.

2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.

2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i

redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.”

3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi ~~TUR~~, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2 – bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2017. Le sanzioni dovute sono ridotte ad un ottavo del minimo se il relativo versamento è eseguito entro il termine di cui al periodo precedente.

4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-quinquies, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.

Modifiche all'aliquota IVA degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (Ipotesi 2)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:

“2) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della predetta tabella ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.”;

c) alla parte III, il n. 127-septiesdecies) è abrogato.

Art.

Disposizioni in materia di giochi

Art.

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G –Banda larga

1. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017, entro il 31 marzo 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi comunitari, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando copertura universale e accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, nell'intero territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, del piano di attività degli operatori, e del relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, alla promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e seguenti.

2. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle

bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui al comma 1. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

3. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro e non oltre il 1 dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
4. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree geografiche tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione 2017/899 del 17 maggio 2017 di cui al comma 1, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
5. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego della tecnologia MPEG4 o altre più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 6. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono equiparati ad un diritto d'uso di capacità trasmissiva pari al 50 per cento della capacità totale, anche denominato blocco, di un multiplex nazionale di nuova realizzazione e comunque non inferiore a 10 Mbit/s. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 4 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il trasporto di tutti i blocchi, il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 6 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 8 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 6 e comunque sino e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.

6. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della Decisione 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
 - a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i paesi radio-elettivamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
 - b) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
 - c) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 5;
 - d) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lett. b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili;
 - e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
 - f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lett. b) c) e d) da realizzarsi per successive aree geografiche come individuate alla lett. a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lett. e).
7. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso della capacità trasmissiva sulle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
 - c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
 - d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
 - e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. La procedura di cui al primo periodo si conclude entro il 30 giugno 2019.
8. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica di cui al comma 4, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del [●], n. [●], recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al

comma precedente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 6, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

9. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche, di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in coordinamento con le aree geografiche tecniche di cui al comma 4 ed in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8, entro il 30 novembre 2018. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2018, stabilisce le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui all'articolo 32, comma 2, di cui al primo periodo, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 8.
10. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 3, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivalde di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6.
11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.
12. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5, 7 e 8 in conformità all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
13. In relazione alle assegnazioni di diritti d'uso di frequenze nella banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, per l'anno 2018, la quota fino al 25 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti

d'uso delle frequenze, è riassegnata, entro il mese successivo alla data di assegnazione delle frequenze ai sensi del comma 2, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le seguenti finalità:

- a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;
- b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;
- c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui comma 6; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 2, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini.

Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative, le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al primo periodo e la parte della quota delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni di cui al primo periodo da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a d) del primo periodo.

14. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e di assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, è autorizzata la spesa di euro 572.040 annui per il triennio 2018-2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
15. Alle spese di cui al comma 14 si provvede a valere sulle economie derivanti dall'espletamento della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponibili sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 il Ministero può avvalersi della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni, in qualità di proprio soggetto in house.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
18. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

Titolo VII

Fondi e ulteriori disposizioni (manca)

PARTE II

SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione (manca)